

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1592

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, per trasferimento di residenza, dei soggiornanti in istituti di ricovero o di cura nelle province autonome di Trento e di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. - Molte persone anziane e disabili, prive di nucleo familiare o la cui famiglia non sia più in grado di provvedere a cure e assistenza adeguate, si recano sovente presso strutture di accoglienza, che possono essere istituti di cura, case di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA). Per tali categorie di persone si pone spesso il problema relativo al mantenimento o meno della propria residenza, qualora le strutture di accoglienza siano ubicate in altri comuni.

La normativa attuale prevede che, se si tratta di istituto di cura, l'accoglienza non determina, né a richiesta dell'interessato, né d'ufficio, alcun trasferimento di residenza, se non decorsi due anni dall'allontanamento dell'abitazione ordinaria (articolo 8, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), mentre se si

tratta di una RSA, di una casa di riposo e simili, il trasferimento va fatto presso la struttura in cui la persona è accolta.

L'iscrizione anagrafica in altro comune per trasferimento di residenza determina notevoli problemi, sia per i comuni sia per i cittadini. Per esempio la perdita della tomba o del loculo nel cimitero; la perdita, per il comune, della quota *pro-capite*, nonostante esso debba coprire parte delle spese per le persone che soggiornano nelle strutture citate, e così via.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede, per le province autonome di Trento e Bolzano, che tutti coloro che soggiornano in istituti di ricovero o di cura di qualsiasi natura possano mantenere la propria residenza, anche se tale soggiorno si dovesse protrarre per oltre due anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le persone soggiornanti in istituti di ricovero o di cura di qualsiasi natura, ubicati in comuni diversi da quelli di residenza, possono conservare la residenza nel comune di provenienza, anche se è decorso il termine di due anni dal giorno dell'allontanamento dal comune d'iscrizione anagrafica.

